

Edizione di venerdì 20 ottobre 2017

IMPOSTE INDIRETTE

Omessa registrazione dei contratti sanabile con effetti “ex tunc”

di **Enrico Ferra**

RISCOSSIONE

Rottamazione-bis: le novità del decreto fiscale

di **Raffaele Pellino**

REDDITO IMPRESA E IRAP

Regime per cassa: criteri di imputazione dei componenti di reddito

di **Federica Furlani**

CONTENZIOSO

La validità della notifica di atti tributari a mezzo raccomandata a/r

di **Luigi Ferrajoli**

ACCERTAMENTO

L'attività di controllo nel reddito d'impresa

di **Dottryna**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

IMPOSTE INDIRETTE

Omessa registrazione dei contratti sanabile con effetti “ex tunc”

di **Enrico Ferra**

In tema di **locazione immobiliare**, la **mancata registrazione** del contratto costituisce una invalidità sanzionabile con la nullità, per violazione delle norme imperative ex articolo 1418 del codice civile, la quale, in ragione della sua atipicità desumibile dal complessivo impianto normativo, è **sanabile** con **effetti retroattivi** mediante la tardiva registrazione del contratto stesso.

Ciò è quanto ha stabilito la **Corte di Cassazione nella sentenza n. 20858 depositata il 6 settembre 2017**, che conferma l'orientamento espresso in altre precedenti pronunce.

Le disposizioni in materia di registrazione dei contratti di locazione immobiliare hanno subito negli anni molteplici modifiche che hanno reso oltremodo complesso il quadro normativo. La norma di riferimento è rappresentata dall'[articolo 1, comma 346, della L. 311/2004](#), secondo la quale “*i contratti di locazione [...] di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati*”.

Oltre a ciò va ricordato, peraltro, che vi è un'ulteriore disposizione, contenuta nell'[articolo 1, comma 4, della L. 431/1998](#), che contempla la **forma scritta** ai fini della validità dei contratti di locazione.

Tali norme sono state oggetto di molte censure nel corso del tempo, in particolar modo perché ritenute in contrasto con il principio (di rilevanza costituzionale) contenuto nell'ultimo periodo del [comma 3 dell'articolo 10 dello Statuto del Contribuente](#), in base al quale “*le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto*”.

Con particolare riferimento ai contratti di locazione di **immobili ad uso abitativo**, le disposizioni normative sono poi diventate particolarmente stringenti a seguito delle modifiche apportate dai [commi 8 e 9 dell'articolo 3 del D.Lgs. 23/2011](#) (in materia di cedolare secca sugli affitti), che hanno introdotto specifici “paletti” nei casi di **registrazione tardiva**.

In particolare, al comma 8 è stato previsto che in riferimento ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo non registrati entro il termine stabilito dalla legge:

- la **durata** è fissata in **quattro anni** a decorrere dalla data di registrazione;
- il **rinnovo** avviene per un **periodo di quattro anni**, salvo alcuni casi specifici;
- il **canone annuo** viene rideterminato d'ufficio a decorrere dalla data di registrazione e stabilito in misura pari al **triplo della rendita catastale**.

Il successivo comma 9 ha poi esteso la sanzione della nullità – con la conseguente riqualificazione disposta al comma 8 – anche ai casi di registrazione di contratti di **comodato fittizi** e di indicazione nel contratto di locazione registrato di un **canone inferiore a quello effettivo**.

La **Corte Costituzionale**, con la **sentenza n. 50 del 14 marzo 2015**, ha però dichiarato l'**illegittimità costituzionale** per difetto di delega delle disposizioni contenute nei [commi 8 e 9 dell'articolo 3 del D.Lgs. 23/2011](#), facendo salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti fino al 31 dicembre 2015. Nei giudizi di legittimità costituzionale era stato fatto notare, peraltro, che le disposizioni restrittive contenute nel D.Lgs. 23/2011, sostituendo il canone pattuito con la misura irrisoria stabilita dalla legge, avrebbero determinato, da un lato, una riduzione del gettito sia ai fini Irpef che ai fini dell'imposta di registro e, dall'altro, una irragionevole disparità di trattamento tra conduttore e locatore, in quanto la sanzione sarebbe stata inflitta al solo locatore, mentre il **conduttore** avrebbe **beneficiato** della riduzione del canone.

Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione nella **sentenza n. 20858** riguarda proprio la corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 23/2011: nell'ambito di una controversia relativa al rilascio di un immobile, i soggetti chiamati in giudizio deducevano infatti l'esistenza di un contratto di locazione per esigenze abitative transitorie stipulato a decorrere dal 1° dicembre 2007 ma registrato solo nel gennaio 2014; sulla base di quanto previsto nel citato decreto legislativo, chiedevano quindi al tribunale di accertare che il contratto era regolato dalle disposizioni contenute nell'[articolo 3, comma 8, del D.Lgs. 23/2011](#) e, per l'effetto, disporre la nullità dello stesso applicando dal gennaio 2014 il **canone ridotto**, pari al triplo della rendita catastale.

Il **giudice di primo grado** aveva ritenuto nullo (in quanto non registrato) il contratto di locazione originariamente stipulato dalle parti, affermando che la registrazione operata dal conduttore nel 2014 andasse riferita ad un diverso contratto, a sua volta nullo in quanto verbale. La **corte di appello** aveva dichiarato, invece, la sussistenza di una **locazione abitativa ordinaria fin dal 1° dicembre 2007** individuando un unico contratto (seppur non registrato) e ritenendo che la registrazione tardiva del contratto di locazione originariamente stipulato dalle parti non fosse di ostacolo all'accertamento della sua validità.

L'interpretazione dei **giudici di legittimità** è conforme alla decisione assunta dalla corte di appello: in tema di locazione immobiliare, secondo la Corte, la mancata registrazione del contratto determina, ai sensi della L. 311/2004, una **nullità sanabile con effetti "ex tunc" (vale a dire, retroattivamente) dalla tardiva registrazione del contratto stesso** e ciò in coerenza con le forme di sanatoria previste dalla normativa tributaria in tema di ravvedimento operoso. Ciò consente di salvare gli effetti negoziali voluti dalle parti e, nel contempo, di riaffermare il principio di non interferenza della normativa tributaria con gli effetti civilistici del contratto.

Seminario di specializzazione

I CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILIARE: ASPETTI CIVILISTICI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

RISCOSSIONE

Rottamazione-bis: le novità del decreto fiscale

di **Raffaele Pellino**

Arriva la **rottamazione-bis**. Nel collegato alla manovra di bilancio 2018 pubblicato in G.U. lo scorso 16 ottobre (**D.L. 148/2017**), il Governo ha definito le “nuove” regole per accedere alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento. La misura, prevista dall'[articolo 1 del D.L. 148/2017](#) e decorrente dallo stesso 16 ottobre, si articola in **tre possibilità** per il contribuente.

Allungamento dei termini per il versamento. Viene consentito al contribuente che ha già aderito alla rottamazione dei ruoli, ma **non ha provveduto al versamento delle rate scadute a luglio e a settembre**, di effettuare il **relativo pagamento entro il prossimo 30 novembre**.

Tali soggetti – che “*per errori, disguidi o mancanza di liquidità non avevano potuto effettuare i versamenti*” – vengono **così “riamessi” alla rottamazione senza ulteriore addebito**.

Si ricorda, sul punto, quanto precisato dalla [circolare AdE 2/E/2017](#), relativamente ai contribuenti che avevano presentato istanza di adesione senza però provvedere ai relativi versamenti:

- se il debitore non ha effettuato il pagamento in unica soluzione o della prima rata, si determina l'**inefficacia** della definizione e lo stesso può riprendere i versamenti della precedente dilazione;
- in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento di una delle rate “diverse” dalla prima, il contribuente **decade** dalla rottamazione e non potrà riprendere i versamenti della vecchia dilazione.

È possibile, quindi, che un contribuente sia decaduto dalla definizione agevolata laddove abbia versato la prima ma non la seconda rata oppure non abbia provveduto al versamento di entrambe le rate; questi, per rimettersi in “riga” dovrà provvedere, **entro il 30 novembre**, al **versamento delle rate inevase** nonché della rata (terza) in scadenza entro lo stesso termine.

Lo slittamento al 30 novembre 2017 dovrebbe valere anche per coloro che hanno versato in “ritardo” o “parzialmente” le rate di luglio e settembre (ad esempio versamento effettuato in ritardo per mancanza di liquidità al 6 settembre in luogo del 31 luglio). Pertanto, tali soggetti dovrebbero essere “**riamessi**” alla rottamazione: la prima versione dell’istituto, infatti, stabiliva la decadenza dall’agevolazione anche per il caso di insufficiente o tardivo versamento della prima o unica rata o di quelle successive.

Apertura per chi non è stato ammesso alla prima rottamazione. Viene data la possibilità di

accedere alla definizione agevolata dei carichi ai contribuenti che in precedenza si erano visti respingere le istanze perché **non in regola con il pagamento delle rate, in scadenza al 31/12/2016**, dei piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016. Si ricorda, infatti, che nella prima versione della rottamazione uno dei requisiti di accesso era che risultassero adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016, nel caso di rateazioni in essere alla data del 24 ottobre 2016.

Poteva, pertanto, accadere che il contribuente avesse, nelle proprie intenzioni, provveduto al versamento delle rate del periodo 01/10-31/12/2016, ma nella realtà il versamento era stato imputato dal concessionario della riscossione a copertura di **vecchie rate rimaste inevase**. In tale situazione veniva negato al contribuente la possibilità di accedere all'agevolazione in quanto non risultavano essere stati effettuati i versamenti relativi all'ultimo trimestre del 2016. Nel dare risposta a tale eventualità, il D.L. 148/2017 stabilisce che i suddetti contribuenti possono essere ammessi alla "nuova" rottamazione:

- **presentando**, entro il **31 dicembre 2017**, apposita **istanza all'Agente della riscossione**, con le modalità che saranno pubblicate sul sito internet dell'Agente della riscossione entro il prossimo 31 ottobre;
- **versando in un'unica soluzione, entro il 31 maggio 2018, l'importo delle rate scadute e non pagate dei precedenti piani di dilazione** (importo che sarà comunicato dall'agente della riscossione entro il 31 marzo 2018). Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo determina automaticamente l'improcedibilità dell'istanza;
- versando, nel numero **massimo di 3 rate di pari importo**, cadenti nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018, **le somme dovute per la rottamazione** (nonché, a decorrere dal 1° agosto 2017, gli interessi di cui all'[articolo 21, comma 1, del D.P.R. 602/1973](#)). L'Agente della riscossione comunicherà entro il 31 luglio 2018, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione nonché delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Ampiamento del raggio d'azione della nuova definizione agevolata. Viene, infatti, previsto che la "nuova" rottamazione possa essere applicata anche ai carichi affidati all'Agente della riscossione **dal 1° gennaio al 30 settembre 2017** (la precedente "rottamazione" comprendeva i carichi affidati dal 2000 al 2016).

A tal fine il contribuente dovrà:

- **presentare apposita istanza entro il 15 maggio 2018**, con le modalità che saranno pubblicate sul sito internet dell'Agente della riscossione entro il prossimo 31 ottobre. Si fa presente che entro il 31 marzo 2018 l'Agente della riscossione comunicherà al debitore, per posta ordinaria, l'importo dei carichi definibili per i quali *"gli risulta non ancora notificata la cartella di pagamento ovvero inviata l'informazione"* di cui all'[articolo 29 del D.L. 78/2010](#), ovvero *"notificato l'avviso di addebito"*;
- **pagare le somme dovute per la definizione** in un numero **massimo di 5 rate** di pari importo, rispettivamente, nei mesi di luglio, settembre, ottobre e novembre 2018 e

febbraio 2019.

L'Agente della riscossione, entro il **30 giugno 2018**, comunicherà al debitore le informazioni relative delle somme dovute per la definizione.

A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione alla nuova rottamazione, **per i debiti relativi ai carichi** che ne sono oggetto **e fino alla scadenza della prima o unica rata** delle somme dovute per la definizione, **è sospeso il pagamento dei versamenti rateali scadenti in data successiva alla presentazione dell'istanza** di adesione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data.

Infine, la norma stabilisce che, in “deroga” alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 8 del decreto, la facoltà di definizione relativa ai carichi affidati dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 **può essere esercitata senza che risultino adempiuti i versamenti relativi ai piani rateali in essere**. Novità questa che potrebbe comportare, per il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata, l'immediata interruzione del versamento delle rate relative a dilazioni pregresse in essere.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >

REDDITO IMPRESA E IRAP

Regime per cassa: criteri di imputazione dei componenti di reddito

di **Federica Furlani**

L'[articolo 66 del Tuir](#), modificato a decorrere dal 1.1.2017 ad opera della Finanziaria 2017 ([articolo 1, commi da 17 a 23, L. 232/2016](#)), disciplina le modalità di **determinazione del reddito** per le **imprese in contabilità semplificata**.

Come noto, trattasi di un regime naturale a cui sono ammessi, a partire dall'anno successivo, i seguenti soggetti:

- persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'[articolo 55 del Tuir](#);
- imprese familiari e aziende coniugali;
- società di persone commerciali (società in nome collettivo e società in accomandita semplice);
- società di armamento e società di fatto;
- enti non commerciali, con riferimento all'eventuale attività commerciale esercitata;

qualora i ricavi indicati agli [articoli 57 e 85 del Tuir](#) “*percepiti in un anno intero, ovvero conseguiti nell'ultimo anno di applicazione dei criteri previsti dall'articolo 109, comma 2, del medesimo testo unico, non abbiano superato l'ammontare di 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività*” (articolo 18 DPR 600/1973).

Il nuovo regime previsto per la determinazione del reddito è un regime “**improntato alla cassa**”, come chiarito dalla Relazione illustrativa al DDL di bilancio 2017 e dalla [circolare 8/E/2017](#), in quanto caratterizzato da alcune deroghe al regime di cassa “puro”.

Il reddito delle imprese minori è costituito dalla **differenza** tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi **percepiti** nel periodo di imposta e quello delle **spese sostenute** nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività d'impresa.

Il criterio di cassa deve essere pertanto utilizzato con riferimento a tutte spese, quali le spese per gli acquisti di merci destinate alla rivendita, di beni impiegati nel processo produttivo, di beni incorporati nei servizi, utenze, materiali di consumo, spese condominiali, imposte comunali deducibili, spese per assicurazioni, interessi passivi, i costi da cui derivano corrispettivi periodici, etc., ad **eccezione di alcuni componenti di reddito** – che mal si conciliano con il criterio di cassa – nei confronti dei quali il legislatore ha richiamato la specifica disciplina prevista dal Tuir, rendendo di fatto operante per tali componenti il **criterio di competenza**.

Per quanto attiene ai **componenti negativi**, sono deducibili dal reddito secondo gli ordinari criteri previsti dal testo unico:

1. **minusvalenze e sopravvenienze passive** ([articolo 101 Tuir](#)). Nella [circolare 11/E/2017](#) è stato precisato che concorrono in ogni caso alla determinazione del reddito secondo il criterio di cassa le sopravvenienze passive derivanti dallo storno o integrazione di componenti positivi o negativi che hanno concorso alla determinazione del reddito secondo il criterio di cassa;
2. **quote di ammortamento di beni materiali**, anche ad uso promiscuo, e **immateriali** nonché **canoni di leasing** ([articoli 64, comma 2, 102 e 103 Tuir](#)), compreso il maxi-canone. Le spese di manutenzione ordinaria restano invece deducibili secondo il criterio di cassa;
3. **perdite di beni strumentali e perdite su crediti** ([articolo 101 Tuir](#)), comprese le eventuali perdite relative a crediti rilevati in contropartita dei ricavi in costanza di opzione per il regime di cui al comma 5 dell'articolo 18 del D.P.R. 600/1973;
4. **accantonamenti di quiescenza e previdenza** ([articolo 105 Tuir](#));
5. **spese per prestazioni di lavoro** ([articolo 95 Tuir](#));
6. **oneri di utilità sociale** ([articolo 100 Tuir](#));
7. **spese relative a più esercizi** ([articolo 108 Tuir](#)), unicamente, come precisato dalla [circolare 11/E/2017](#), nel caso in cui le stesse abbiano natura pluriennale (ad esempio, costi di impianto, spese di sviluppo e altri costi simili che soddisfano la definizione generale di onere pluriennale prevista dall'OIC 24). Diversamente, nel caso in cui tali spese siano deducibili interamente nel periodo di imposta in cui sono state sostenute, rileva, ai fini della corretta imputazione temporale del componente negativo, il criterio di cassa: è il caso, ad esempio, delle spese di rappresentanza, di pubblicità e di ricerca;
8. **oneri fiscali e contributivi** ([articolo 99, commi 1 e 3, Tuir](#));
9. **interessi di mora** ([articolo 109, comma 7, Tuir](#)).

Non sono in ogni caso **deducibili** dal reddito delle imprese minori, i seguenti componenti negativi:

1. **spese ed altri componenti negativi relativi a immobili patrimoniali** ([articolo 90, comma 2, Tuir](#));
2. **accantonamenti**, diversi da quelli indicati nell'articolo 105;
3. **remunerazione dovuta relativamente ai contratti di associazione in partecipazione** ed a quelli di cui all'[articolo 2554 cod. civ.](#) allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi ([articolo 109, comma 9, lett. b\), Tuir](#)). La remunerazione dovuta relativamente ai citati contratti che prevedano l'apporto di opere e servizi è invece deducibile dal reddito secondo il criterio di competenza.

Per quanto riguarda i **componenti positivi**, concorrono alla formazione del reddito secondo il **criterio di competenza**, anziché quello di cassa:

1. **ricavi da assegnazione** dei beni ai soci o destinazione degli stessi a **finalità estranee**

- all'esercizio dell'impresa ([articolo 57 Tuir](#));
2. **proventi derivanti da immobili** che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa (cd. immobili patrimoniali) ([articolo 90 Tuir](#));
 3. **plusvalenze e sopravvenienze attive** ([articoli 86 e 88 Tuir](#));
 4. **redditi determinati forfettariamente** per le attività di allevamento di animali oltre il limite di cui alla [lettera b\) del comma 2 dell'articolo 32 Tuir](#) ([articolo 56, comma 5, Tuir](#)).



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >

CONTENZIOSO

La validità della notifica di atti tributari a mezzo raccomandata a/r

di **Luigi Ferrajoli**

Nel processo tributario la normativa relativa alla notifica degli atti a soggetti residenti all'estero ([articolo 60 D.P.R. 600/1973](#)) ha subito nel corso del tempo delle rilevanti modifiche.

I primi interventi hanno riguardato l'introduzione **della lettera e-bis** nell'articolo citato, in tal modo prevedendo espressamente che i **contribuenti non residenti** abbiano **la facoltà di comunicare l'indirizzo estero** presso il quale ricevere le comunicazioni inerenti gli avvisi e gli atti che li riguardano. È stata altresì **dichiarata l'incostituzionalità dell'articolo 60** nella parte in cui veniva esclusa l'applicabilità dell'[articolo 142 c.p.c.](#), nel caso in cui l'Ente impositore fosse a conoscenza dell'indirizzo estero del contribuente.

Successivamente, con il D.L. 40/2010 sono **state individuate le fonti** a cui era necessario attingere per verificare il luogo estero presso cui notificare, **indicando come modalità di notifica la raccomandata con avviso di ricevimento**.

Ne consegue che la **notifica con raccomandata a/r** spedita al cittadino italiano residente all'estero e risultante dai registri AIRE **è valida**; ciò è stato confermato dall'[ordinanza n. 20256 depositata in data 22 agosto 2017](#) dalla Sesta Sezione della Corte di Cassazione.

In particolare, nel caso in esame, **il contribuente** aveva proposto ricorso avanti la CTP avverso l'avviso di **accertamento emesso dall'Ufficio sulla base di accertamenti** Irap per l'anno di imposta 2008.

La CTR, confermando la sentenza emessa dal giudice di primo grado, riteneva **invalida la notifica dell'atto impositivo effettuata nei confronti del contribuente residente all'estero** eseguita con raccomandata con avviso di ricevimento presso l'indirizzo del medesimo, rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero.

L'Agenzia delle Entrate decideva di procedere ulteriormente in Cassazione, rilevando come motivi di impugnazione, sia **la violazione dell'articolo 142 c.p.c. e dell'articolo 60 D.P.R. 600/1973** in materia di notificazione di atti tributari a persone residenti all'estero, sia, in subordine, la mancata applicazione **da parte della CTR del principio della sanatoria della notifica**, ex [articolo 156 c.p.c.](#), ritenuta irregolare ma sanata per il raggiungimento dello scopo, avendo il contribuente impugnato l'avviso di accertamento.

La Corte di Cassazione con la richiamata [ordinanza n. 20256/2017](#), esaminando congiuntamente i motivi di impugnazione, **ha accolto il ricorso proposto dall'Ente impositore** e ha riformato la sentenza emessa dalla CTR territorialmente competente.

Nello specifico, la Corte ha ritenuto non applicabile nel caso di specie l'[articolo 142 c.p.c.](#), bensì l'[articolo 60, comma 4, D.P.R. 600/1973](#), in quanto *“norma speciale prevista per la notificazione degli atti impositivi”* prevede **che, “in alternativa a quanto disposto dall'articolo 142 c.p.c., la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dal registro dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. La norma non fa distinzione fra il caso del contribuente residente in paese della UE e il caso del contribuente residente in paese extra UE”, ex articolo 2, comma 1, lett. a) D.L. 40/2010.**

Tale ultimo principio può essere applicato anche al cittadino residente in Svizzera come nella fattispecie oggetto del caso in esame.

Infatti, il contribuente risultava essere iscritto all'AIRE a decorrere dal 25.11.2008 ed aveva ricevuto, in data successiva, **la notifica dell'avviso di accertamento all'indirizzo** comunicato all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, notifica eseguita in modo corretto e tempestivo.

Non solo. La Corte ha altresì precisato **che la proposizione del ricorso da parte del contribuente ha sanato l'eventuale nullità dell'avviso** ed ha escluso qualsiasi decadenza dalla potestà impositiva.

Sul punto la Corte, riprendendo un principio giurisprudenziale già consolidato, ha dichiarato che: *“la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell'atto amministrativo di imposizione tributaria, cosicché il vizio di nullità ovvero di inesistenza della stessa è irrilevante ove l'atto abbia raggiunto lo scopo. È il raggiungimento dello scopo, infatti, e cioè consentire al contribuente la piena conoscenza dell'atto impositivo, quel che realizza il nucleo forte di tutela dell'esercizio del diritto di difesa cui sono parametrare tutte le garanzie offerte dall'ordinamento perché tale effetto sia davvero conseguito, senza dar rilievo ad aspetti puramente formali che ostacolano la pronuncia sostanziale di giustizia alla quale tende l'ordinamento”* ([Cass. Civ. n. 5057/2017](#)).

Per tali ragioni, la Corte **ha cassato la sentenza** impugnata e ha rinviato alla CTR territorialmente competente.



La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)

ACCERTAMENTO

L'attività di controllo nel reddito d'impresa

di **Dottryna**



In sede di verifica del reddito d'impresa, l'Amministrazione finanziaria non si limita a valutare la mera applicazione delle specifiche disposizioni fiscali ma opera un'analisi a più ampio spettro, partendo dall'analisi della corretta applicazione dei principi contabili.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione "Accertamento", una apposita *Scheda di studio*.

Il presente contributo tratta dell'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria che sta alla base dell'accertamento nei confronti delle imprese.

L'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria è sempre preceduta da una **fase istruttoria** svolta all'interno dell'ufficio e della quale non viene data notizia al contribuente.

Nel corso di tale procedimento l'ufficio, partendo da liste di soggetti che presentano «**anomalie**» emerse dall'incrocio dei dati riportati in dichiarazione con quelli presenti nelle altre banche dati a disposizione dello stesso (registro, spesometro, ecc...), procede ad un **approfondimento** della posizione per verificare se vi sia la possibilità, con gli strumenti a disposizione, di individuare la causa della «anomalia» rilevata.

Qualora tale attività non fornisca sufficienti chiarimenti l'ufficio, a seconda dei casi, provvederà a reperire le **ulteriori informazioni** mancanti attraverso la **formale richiesta di specifica documentazione** (ai sensi dell'[articolo 32 D.P.R. 600/1973](#) e dell'[articolo 51 del D.P.R. 633/1972](#)), ovvero attraverso la **verifica** della stessa *in loco*, presso la sede dell'impresa.

In entrambi i casi il contribuente dovrà comunque essere messo a conoscenza dei **motivi che hanno indotto l'ufficio a richiedere la documentazione**, ovvero che **giustificano** l'attività di verifica presso la sede dello stesso (in quest'ultimo caso le motivazioni saranno riportate nella "lettera d'incarico", con la quale il responsabile della struttura autorizza i funzionari all'accesso e alla verifica della documentazione contabile).

L'attività di verifica sarà, quindi, tendenzialmente finalizzata al controllo delle voci rispetto alle quali permangano delle incertezze, senza peraltro trascurare **ulteriori elementi per i quali si profilino maggiori rischi di irregolarità**, ivi compresa la valutazione della generale **veridicità, correttezza e completezza delle scritture contabili** analizzate.

Tenuto conto delle modalità di determinazione del **reddito fiscale**, in generale l'attività di controllo prevede:

- la **verifica della corrispondenza** tra i dati contenuti nella documentazione redatta ai fini civilistico/contabili (bilancio, nota integrativa, bilancio cd. "di verifica", saldi dei mastri, ecc...) e quelli esposti nella dichiarazione;
- l'accertamento della **veridicità, completezza e correttezza (sia formale che sostanziale)** delle annotazioni contabili, sulla base degli elementi documentali adottati a giustificazione delle operazioni annotate nelle scritture.

Attraverso detta attività possono essere rilevate irregolarità che, nella maggior parte dei casi, riguardano l'errata applicazione: delle **norme civilistico contabili**; dei **principi generali** dell'ordinamento tributario; ovvero delle **particolari disposizioni** concernenti specifiche componenti di reddito.



Seminario di specializzazione

**L'ACCERTAMENTO NEL REDDITO D'IMPRESA:
QUESTIONI CONTROVERSE E CRITICITÀ**


Scopri le sedi in programmazione >

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

Giovanni Calvino



Emanuele Fiume

Salerno editrice

Prezzo – 19,00

Pagine – 304

Un lungo percorso nella vita e nell'opera del riformatore più estremo e controverso del suo tempo e non solo. L'autore ripercorre le tappe della vita di Calvino fin dall'infanzia, passando per la formazione, dapprima giuridica poi letteraria, in una Francia che si stava trasformando, fino alla frattura con i luterani, la conversione e la fuga. Unico tra i grandi Riformatori ad aver operato in esilio e in ambienti composti soprattutto da profughi, nell'ambito della precarietà del suo tempo, dotato di una singolare personalità, tenne sempre fede all'abbondante produzione del suo pensiero. Ne emerge una descrizione viva degli ambienti, dei punti di forza e di debolezza dell'uomo e del teologo e delle nuove prospettive aperte dalla sua azione e dal suo pensiero. Attraverso l'analisi delle fonti, l'opera intende superare la secolare stratificazione di pregiudizi, esaltazioni e demonizzazioni che il nome di Calvino richiama ancora alla mente.

Spillover



David Quammen

Adelphi

Prezzo – 14,00

Pagine – 608

«Non vengono da un altro pianeta e non nascono dal nulla. I responsabili della prossima pandemia sono già tra noi, sono virus che oggi colpiscono gli animali ma che potrebbero da un momento all'altro fare un salto di specie – uno *spillover* in gergo tecnico – e colpire anche gli esseri umani ... Il libro è unico nel suo genere: un po' saggio sulla storia della medicina e un po' *reportage*, è stato scritto in sei anni di lavoro durante i quali Quammen ha seguito gli scienziati al lavoro nelle foreste congolesi, nelle fattorie australiane e nei mercati delle affollate città cinesi. L'autore ha intervistato testimoni, medici e sopravvissuti, ha investigato e raccontato con stile quasi da poliziesco la corsa alla comprensione dei meccanismi delle malattie. E tra le pagine più avventurose, che tengono il lettore con il fiato sospeso come quelle di un romanzo *noir*, è riuscito a cogliere la preoccupante peculiarità di queste malattie».

Notturmi



Kazuo Ishiguro

Einaudi

Prezzo – 10,00

Pagine – 194

Il «notturno» in musica è una composizione di carattere lirico e melodico, veicolo di atmosfere sognanti e sentimenti ambivalenti, e in senso ampio ispirata alla notte. Nei cinque racconti di questa raccolta prevale l'ambientazione notturna delle scene cardine, la qualità onirica e comunque surreale delle vicende e soprattutto quell'alternanza di toni lievi e toni gravi che contraddistingue anche il genere musicale. Una sinestesia quasi perfetta, dunque. Ma con un'importante eccezione: se il rigore della costruzione di Ishiguro assorbe e maschera pressoché del tutto le tempeste della vita, è nel rapporto dei protagonisti di *Notturmi* con la musica che il disagio si rivela. Cinque storie e un unico tema, quello che Ishiguro sa raccontare come nessun altro: il buffo spaesamento del vivere.

Nessuno può volare



Simonetta Agnello Hornby

Feltrinelli

Prezzo – 16,50

Pagine – 224

Quando si nasce in una famiglia come quella di Simonetta Agnello Hornby, si cresce con la consapevolezza che si è tutti normali, ma diversi, ognuno con le proprie caratteristiche, talvolta un po' "strane". E allora con naturalezza "di un cieco si diceva 'non vede bene', del claudicante 'fa fatica a camminare', dell'obeso 'è pesante', dell'invalido 'gli manca una gamba', dello sciocco 'a volte non capisce', del sordo 'con lui bisogna parlare ad alta voce'", senza mai pensare che si trattasse di difetti o menomazioni.

Attraverso una serie di ritratti sapidi e affettuosi, facciamo così la conoscenza di Ninì, sordomuta, della bambinaia Giuliana, zoppa, del padre con una gamba malata, e della pizzuta zia Rosina, cleptomane – quando l'argenteria scompare dalla tavola, i parenti le si avvicinano di soppiatto per sfilarle le posate dalle tasche, piano piano, senza che se ne accorga, perché non si deve imbarazzare... E poi naturalmente conosciamo George, il figlio maggiore di Simonetta. Non è facile accettare la malattia di un figlio, eppure è possibile, e la chiave di volta risiede proprio in quel "nessuno può volare": "Come noi non possiamo volare, così George

non avrebbe più potuto camminare: questo non gli avrebbe impedito di godersi la vita in altri modi. Nella vita c'è di più del volare, e forse anche del camminare. Lo avremmo trovato, quel di più". Lo stesso proposito quotidiano ci arriva anche da George – che da quindici anni convive con la sclerosi multipla –, la cui voce si alterna a quella della madre come un controcanto ironico ma deciso nel raccontare i tanti ostacoli, e forse qualche vantaggio, di chi si muove in carrozzella. Simonetta Agnello Hornby ci porta con sé in un viaggio dalla Sicilia ai parchi di Londra, attraverso le bellezze artistiche dell'Italia. Un viaggio che è anche – soprattutto – un volo al di sopra di pregiudizi e luoghi comuni, per consegnarci, insieme a molte storie toccanti, uno sguardo nuovo. Più libero. Un piccione marrone e bianco, appollaiato su un ramo alto, ci guardava, curioso. Un fruscio di penne e volò via; si librava in alto, magnifico, ad ali spiegate, il cielo era luminoso, quasi senza nuvole. Bastò quel volo a riportarmi alla realtà. Tutti gli uccelli sanno volare, ma nessun essere umano ci è mai riuscito. Nessuno. Nessuno può volare.

Il peso dell'acqua



Gregorio Paltrinieri

Mondadori

Prezzo – 17,50

Pagine – 204

«Ho gli incubi. Ce li ho da quando so di aver vinto tutto. Arrivano all'improvviso. Mi sveglio di soprassalto convinto di non aver ancora conquistato l'oro alle Olimpiadi di Rio. Peggio. Di non potercela fare e di deludere tutti coloro che per troppi mesi l'avevano dato per scontato. Mi succede perché vincere quella medaglia era diventata per gli altri una semplice formalità e per me una questione di vita o di morte. Era come se ne avessi bisogno non per stringere forte nelle mani il trofeo sognato da sempre, ma per non sentire un giorno gli altri dire: "Bravo coglione! Hai vinto tutto, tranne l'oro ai Giochi?".» Una medaglia olimpica è la stella cometa che ogni sportivo insegue per una vita e che diventa per gli altri una pratica già scritta su cui apporre una firma. Sembra incredibile. Eppure è quanto successo nei lunghi mesi che hanno preceduto le Olimpiadi di Rio 2016. Un intero Paese sportivo ha iniziato a dare per scontata, fra tutte, una sola medaglia: quella di Gregorio Paltrinieri nei 1500 stile libero, la maratona del

nuoto. Perché l'estate prima Greg aveva vinto i campionati mondiali e, in maggio, quelli europei. E perché da tre anni non perdeva mai e le migliori prestazioni mondiali erano tutte sue. *Il peso dell'acqua* è la storia nascosta dietro quella medaglia. Racconta della sfida tra un bambino e suo padre, ripercorre un'avventura lunga quindici anni fatta di sacrifici e passione, di disciplina e severi maestri. E intenerisce svelando una dolce storia d'amore che ha avuto la forza di trasformare un luogo di fatica e impegno in un castello incantato. Soprattutto, racconta di un'amicizia tanto inaspettata quanto importante che ha aiutato Greg a vincere qualcosa che luccica ben più dell'oro. Perché una medaglia ha sempre due facce e la storia di Greg insegna che non è quella che luccica di più a contare veramente. È quella nascosta. Perché vale nella vita. Non solo nello sport.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >